

Assosomm 2.0: Gruppo Normativo

**Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 e misure in materia
di lavoro.**

Circolare ASSOSOMM 22/2021

Definizione e riferimenti

-Art. 8 Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

Il Decreto Sostegni prevede ulteriori settimane di ammortizzatori sociali e nello specifico:

-per i datori di lavoro che usufruiscono dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19” sono previste 13 settimane di cassa integrazione da usufruire a decorrere dal 1° aprile 2021 fino al 30 giugno 2021;

-per i datori di lavoro che usufruiscono dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario sono previste 28 settimane di cassa integrazione da usufruire a decorrere dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi non è previsto alcun contributo addizionale.

I lavoratori devono essere in forza alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazione che corrisponde al 23 marzo 2021.

Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in questione.

Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 5 prevede che per le domande di trattamenti di integrazione salariale sia effettuata con il nuovo flusso telematico denominato "UniEmens".

Il comma 6 prevede che il pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22 quater del decreto legge n. 18 del 2020, sia con le modalità ordinarie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 14 (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse sono poi trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene prevista la cassa integrazione anche a favore degli operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 120 giorni nel periodo compreso tra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

La norma proroga il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nello specifico è previsto un blocco dei licenziamenti fino al **30 giugno 2021** per i lavoratori di aziende che dispongono di cassa ordinaria e un blocco dei licenziamenti fino al **31 ottobre 2021** per i dipendenti di aziende coperte da ammortizzatori in deroga.

Si segnala che anche il nostro settore dovrà adeguarsi al divieto di licenziamento normativamente imposto e che per noi è vigente fino al 31 ottobre 2021.

Le preclusioni ai licenziamenti non si applicano nei casi di cessazione definitiva dell'attività d'impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o di attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Sono poi esclusi i licenziamenti intimati per fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Qualora vi sia l'esercizio provvisorio di un ramo dell'azienda, permane il divieto di licenziare i lavoratori impiegati in quel ramo.

-Art. 10. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

La norma prevede l'erogazione di una somma "una tantum" pari a 2.400,00 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15 bis del Decreto Ristori.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400,00 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si ricorda che l'intervento di Assosomm è stato decisivo per il riconoscimento della predetta indennità ai lavoratori in somministrazione impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

La norma riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400,00 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per beneficiare della predetta indennità, i soggetti richiedenti non devono trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. 81/2015;
- b) titolari di pensione.

È riconosciuta l'indennità di 2.400,00 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000,00 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17, 18 D. Lgs. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo, è riconosciuta un'indennità, pari a 2.400,00 euro. L'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili.

La norma prevede altresì che società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, eroghi un'indennità pari a 2.400,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (come da conversione in legge e successivi decreti). Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

-Art. 11. Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza.

La disposizione prevede, al comma 1, un incremento dell'autorizzazione di spesa che grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati all'introduzione del Reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge n. 4 del 2019".

Il comma 2 prevede che per l'anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

-Art. 12. Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza.

L'articolo in esame, al comma 1, riconosce l'erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, che siano in possesso cumulativamente dei requisiti previsti dallo stesso articolo e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di dicembre 2020 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legge 34/2020.

Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

Per quanto non risulta disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle previsioni di cui all'articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibili.

Art. 15. Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità.

La legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) ha previsto misure in favore dei cd. lavoratori fragili, ovvero quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars - Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela.

La norma prevede l'equiparazione delle assenze al ricovero in caso di lavoratori fragili, pubblici o privati, disponendone l'estensione al 30 giugno 2021.

La norma precisa poi che "i periodi di assenza dal servizio (...) non sono computabili ai fini del periodo di comporta".

Inoltre, viene detto che tali assenze – in ragione della loro equiparazione al ricovero ospedaliero – non solo rilevanti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

Art. 16. Disposizioni in materia di Naspi.

La norma prevede che per le nuove prestazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame non sia previsto il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) D. Lgs. 22/2015, ovvero aver svolto trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

-Art. 10. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

La norma prevede l'erogazione di una somma "una tantum" pari a 2.400,00 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15 bis del Decreto Ristori.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400,00 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si ricorda che l'intervento di Assosomm è stato decisivo per il riconoscimento della predetta indennità ai lavoratori in somministrazione impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Art. 17. Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.

Al fine di meglio comprendere la portata della norma in esame, si ricorda che l'art. 93 del decreto "Rilancio" stabiliva che *"in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*.

L'art. 8 del Decreto Agosto, rubricato *"Modifiche all'articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine"*, disponeva quanto segue: *"1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81". b) il comma 1-bis è abrogato"*.

L'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto Agosto, novellando l'art. 93 del Decreto Rilancio, confermava la possibilità rinnovare o prorogare - arrivando fino al 31 dicembre 2020 - i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga all'art. 21 D. Lgs. 81/2015, dunque anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

La legge di Bilancio aveva poi spostato il termine del 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021.

Il Decreto Sostegni sposta ancora una volta in avanti la data entro la quale è possibile procedere alla stipula di proroghe e rinnovi acausali, fino a un massimo di 24 mesi, arrivando al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che in data 2 novembre 2020, Assosomm e le OO.SS. hanno sottoscritto un Accordo con il quale è stato previsto che le proroghe stipulate ai sensi del Decreto Agosto non debbano essere computate nel numero massimo di proroghe.

La norma, al secondo comma, recita che "le disposizioni hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti".

La norma fa, dunque, salvi eventuali proroghe o rinnovi già stipulati in precedenza.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, eventuali proroghe o rinnovi devono essere fatte sulla base dello stesso decreto.